

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 1989

**Lavori di realizzazione di struttura modulare con strutture prefabbricate da adibire a reparti ospedalieri” nei padiglioni opportunamente predisposti presso la Fiera del Levante di Bari nel territorio del Comune in Bari (CUP B92C20001350003 - CIG 851684312F). Accordo di collaborazione con l’Agenzia ASSET per attività di valutazione degli interventi realizzati.**

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, riferisce quanto segue.

**VISTO** il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

**VISTO** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

**VISTO** il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

**VISTO** il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*»;

**VISTO** il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*»;

**VISTO** il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*»;

**VISTO** il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19*»;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**CONSIDERATO** che il richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*», all’articolo 4 (Disciplina delle aree sanitarie temporanee) dispone al comma 1: «*Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di*

*accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza»;*

**CONSIDERATO** che il medesimo decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 6 (Requisizioni in uso o in proprietà) prevede al comma 7: *«Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza di cui al comma 1, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata»;*

**VISTO** il decreto Prot. 133093 del 25/11/2020, e relative precisazioni di cui al successivo decreto Prot. n. 880 del 04/01/2021, con il quale il Prefetto di Bari - *a causa della grave ed urgente esigenza pubblica disponeva di allestire, con apposita struttura temporanea, spazi per l'aumento di posti letto da destinare al trattamento in terapia intensiva di pazienti positivi al Sars-Cov2* - in applicazione del citato art. 6 comma 7, ha disposto la requisizione in uso temporanea, in favore della Protezione Civile Regionale della Puglia e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Consorziato di Bari, della porzione del compendio fieristico sito in Bari, di proprietà dell'Ente Autonomo Fiera del Levante, ed in particolare dei padiglioni fieristici 7, 9, 10, 11, 18, 21 (Hall di via Verdi), di parte del parcheggio 15 e della galleria 13, come risultante dalla planimetria allegata quale parte integrante del citato decreto Prot. 133093 del 25/11/2020;

**VISTO** altresì il decreto Prot. 0153897 del 24 dicembre 2020 con il quale il Prefetto di Bari, in applicazione del medesimo articolo 6 comma 8, ha liquidato, come per legge, l'indennità di requisizione in uso temporanea nell'importo definitivo di Euro 111.300,00 mensili;

**CONSIDERATO**, pertanto, che la Regione Puglia, nel compendio immobiliare fieristico oggetto di requisizione prefettizia, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 4 del medesimo decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ha realizzato e attivato l'hub vaccinale nonché la struttura ospedaliera che, oltre ad aver elevato la dotazione temporanea complessiva del sistema ospedaliero regionale della cd. Rete COVID-19, ha ottimizzato il personale sanitario, prima frammentato in strutture con un numero limitato di posti letto di terapia intensiva, e consentito la graduale ripresa delle attività sanitarie non COVID che, diversamente, avrebbero esposto gli utenti al rischio di ulteriore diffusione del contagio (come da deliberazione GR n.137 del 27 gennaio 2021);

**VISTO** il recente decreto legge 24 marzo 2022 n.24 recante *«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza»* e in particolare l'art. 10 (*Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19*), che al comma 5 così dispone: *«Le aree sanitarie temporanee, già attivate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni alla legge 24 aprile 2020, n. 27 per la gestione dell'emergenza COVID-19 possono continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, sino al 31 dicembre 2022»;*

**VISTA** la deliberazione 4 aprile 2022, n. 473 recante "Presidio Maxi emergenza in Fiera Bari. Disposizioni", con cui la Giunta regionale ha determinato la prosecuzione dell'operatività delle strutture sanitarie attivate nel compendio immobiliare fieristico in questione, previa sottoscrizione di apposita scrittura privata, alle stesse condizioni della requisizione in uso temporanea disposta dal Prefetto, con decorrenza dal 1 aprile 2022 sino alla cessazione delle esigenze sanitarie e comunque non oltre il 31/12/2022, dietro versamento di una indennità di occupazione determinata in misura corrispondente all'indennità di requisizione definitiva

liquidata dal Prefetto di Bari con decreto 0153897 del 24/12/2020;

#### **PREMISSO CHE**

con Verbale in data 30/11/2020, il Direttore dei Lavori in oggetto ha proceduto “alla consegna in via d’urgenza, dei lavori appaltati ai sensi dell’art.32 comma 8 D.Lgs.50/2016” dando atto dell’effettivo inizio dei lavori al 30/11/2020 e del termine di quarantacinque giorni per dare ultimati i lavori alla data del 15/01/2021;

ai fini della nomina della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo la Sezione Protezione Civile, non avendo proceduto all’interpello tra i dipendenti interni all’Amministrazione regionale previsto dal comma 6 dell’art. 102 del D.lgs n. 50/2016, con successivo A.D. n. 736 del 13.12.2020, ha nominato direttamente i componenti della Commissione di Collaudo costituita da professionalità esterne all’Amministrazione regionale;

i lavori sono stati ultimati in data 15/01/2021 e quindi in tempo utile;

la suddetta Commissione di Collaudo in corso d’opera in data 08/02/2021, ai sensi dell’art. 234 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, ha trasmesso al RUP pro tempore, un documento denominato “Certificato di collaudo tecnico-amministrativo” dei lavori in oggetto previsto dall’art. 229 del D.P.R. n. 207/2010, accettato dallo stesso RUP con nota mail in pari data;

in data 27 dicembre 2021 nell’ambito del tavolo di coordinamento ristretto dei Direttori di Dipartimento della Regione Puglia si disponeva l’adozione del provvedimento di rotazione straordinaria del RUP (*omissis*), nonché la conseguente cessazione di ogni incarico di RUP affidatogli ai sensi del richiamato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

conseguentemente con successivo A.D. n. 1 del 05/01/2022 della Sezione Protezione Civile, si è proceduto alla nomina dell’ing. Giovanni Scannicchio Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in parola e all’integrazione della struttura di supporto al RUP;

le attività poste in essere da parte del nuovo RUP e della relativa struttura di supporto hanno riguardato prevalentemente la disamina dei documenti d’appalto acquisiti e in particolare quelli giustificativi del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in parola con i relativi allegati e di revisione contabile degli atti;

dall’analisi del certificato di collaudo prodotto dalla suddetta Commissione si è evinto, in particolare dai paragrafi 35 e 38, che i lavori risultano certificati solo sul piano tecnico ma non anche sul piano amministrativo-contabile, rimandando in maniera “irrituale” la verifica contabile e la conseguente certificazione finale del credito dell’impresa esecutrice a un successivo e separato atto facendo, di fatto, venir meno lo scopo del collaudo tecnico-amministrativo come previsto dall’art. 215 del Regolamento DPR n. 207/2010 circa la verifica della corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità finale con le risultanze sia quantitative che qualitative di quanto realizzato;

a seguito dell’incontro congiunto in data 25/01/2022 richiesto dal nuovo RUP, la Commissione di Collaudo in data 18/02/2022 ha trasmesso una relazione integrativa di verifica contabile dalla quale si evince che “in assenza di documenti contabili di progetto coerenti ai dettati normativi non è possibile procedere ad alcuna revisione della contabilità dei lavori che deve essere necessariamente redatta sulla base dei nuovi elaborati contabili di progetto esecutivo”;

tale stato di fatto non ha consentito alla Stazione Appaltante di procedere alla fase successiva di approvazione e ammissibilità dell’atto di collaudo nella sua unitarietà ai sensi dell’art. 234 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, rendendosi necessaria l’acquisizione di un ulteriore approfondimento suppletivo sulla

regolarità contabile;

con nota in data 01/04/2022, la suddetta Commissione di Collaudo si è dichiarata “non disponibile a completare la parte contabile – amministrativa dell’appalto in parola” ritenendo, altresì, “non congruo” il proposto incremento del 20% dell’onorario indicato con l’AD n. 736/32020 d’incarico;

in ragione di quanto sopra, la Stazione Appaltante, rilevata l’indisponibilità della suddetta Commissione a completare la parte amministrativa contabile dell’appalto in parola, si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 234 comma 3 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, di procedere alla nomina di una nuova Commissione di collaudo subentrata ad ultimazione dei lavori e non in corso d’opera;

con nota prot. n. 0009017 in data 17/05/2022, la Stazione Appaltante ha comunicato alla precedente Commissione di Collaudo l’intendimento di avvalersi della suddetta facoltà e di individuare una nuova Commissione di Collaudo tecnico amministrativo composta esclusivamente da professionalità interne all’Amministrazione nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall’art. 102 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

con A.D. n. 205 del 25/05/2022 la Stazione Appaltante, a seguito di interpello, ha proceduto alla nomina della nuova Commissione di Collaudo tecnico – amministrativo costituita dall’Ing. Roberto Polieri Funzionario della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture (Presidente), dall’Arch. Giovanna Netti Funzionario della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche (Componente), dall’Ing. Leonardo Panettieri Funzionario della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture (Componente);

l’Assessore alla Sanità e il Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale con nota prot. n. 0050239|01/06/2022 indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Consorziato Policlinico di Bari, hanno evidenziato la necessità di procedere allo smantellamento della struttura sanitaria in questione nel rispetto del termine del 31/12/2022 previsto dalla Giunta Regionale con deliberazione 4 aprile 2022, n. 473;

la Commissione di Collaudo, in relazione alla succitata nota dell’Assessore alla Sanità, ha evidenziato che la struttura ospedaliera realizzata quale opera modulare con strutture prefabbricate da adibire a reparti ospedalieri non rappresenta una reale “area sanitaria temporanea”, tale da poter essere totalmente smantellata e riutilizzata altrove, ma essendo costituita da elementi strutturali ed impiantistici fissi e in particolare da “elementi sanitari certificati sul posto” non si presta ad un completo smantellamento; solo le attrezzature e le forniture sanitarie ivi presenti possono essere oggetto di trasferimento.

La nuova Commissione di Collaudo, in data 23 dicembre 2022, ha trasmesso la relazione finale dalla quale si evince l’impossibilità a procedere con il collaudo tecnico amministrativo dell’opera, stante la non completa documentazione amministrativa e contabile in proprio possesso e, pertanto, ritiene che, ai sensi dell’art. 232 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, i “lavori di realizzazione di struttura modulare con strutture prefabbricate da adibire a reparti ospedalieri” nei padiglioni opportunamente predisposti presso la Fiera del Levante di Bari nel territorio del Comune in Bari – CUP B92C20001350003 – CIG 851684312F, non siano collaudabili per mancanza degli elementi necessari per procedere a certificare che l’oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

La Commissione di Collaudo, pertanto, propone di effettuare un approfondimento in ordine alla congruità del costo dell’appalto, nonché di porre in essere un processo di analisi della struttura realizzata, atto a identificare il valore di mercato dell’opera sulla base della verifica dei costi dei materiali, delle attrezzature e dei tempi impiegati, da affidare a specifiche professionalità esperte in materia, con conseguente rivalutazione della posizione eventualmente debitoria/creditoria della stazione appaltante.

### **GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.**

Alle eventuali spese derivanti dal presente provvedimento, limitate al rimborso costi effettivamente sostenuti, si farà fronte nell'ambito dei trasferimenti ordinari per il funzionamento dell'Agenzia regionale ASSET a valere sul bilancio autonomo regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d) della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

### **DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA**

1. di prendere atto e di condividere la relazione del Presidente della Giunta regionale;
2. di delegare all'Agenzia ASSET il processo di valutazione dei "lavori di realizzazione di struttura modulare con strutture prefabbricate da adibire a reparti ospedalieri" nei padiglioni opportunamente predisposti presso la Fiera del Levante di Bari nel territorio del Comune in Bari (CUP B92C20001350003 – CIG 851684312F), utilizzando tecniche di restituzione tridimensionali, atto a identificare il valore di mercato dell'opera sulla base della verifica dei costi dei materiali, delle attrezzature e dei tempi impiegati, ai fini della congruità del costo dell'appalto, nonché degli interventi messi in atto per gli interventi di manutenzione straordinaria ai padiglioni oggetto della requisizione;
3. di delegare, altresì, l'Agenzia ASSET, di concerto con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Consorziato di Bari, a convocare un contraddittorio con l'Ente Autonomo Fiera del Levante al fine di concordare le migliori apportate ai padiglioni a scomputo dei canoni pattuiti per l'utilizzo degli stessi;
4. di delegare il dirigente pro tempore della sezione Protezione Civile ad adottare tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:

L'istruttore  
(Antonio Lanza)

Il Dirigente della Sezione Protezione Civile  
(dott. Nicola Lopane)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, in applicazione di quanto previsto dal DPGR n. 22/2021, non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione  
(dott. Ciro Giuseppe Imperio)

Il Presidente, con delega alla Protezione Civile  
(dott. Michele Emiliano)

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione:
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge:

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto e di condividere la relazione del Presidente della Giunta regionale;
2. di delegare all'Agenzia ASSET il processo di valutazione dei "lavori di realizzazione di struttura modulare con strutture prefabbricate da adibire a reparti ospedalieri" nei padiglioni opportunamente predisposti presso la Fiera del Levante di Bari nel territorio del Comune in Bari (CUP B92C20001350003 – CIG 851684312F), utilizzando tecniche di restituzione tridimensionali, atto a identificare il valore di mercato dell'opera sulla base della verifica dei costi dei materiali, delle attrezzature e dei tempi impiegati, ai fini della congruità del costo dell'appalto, nonché degli interventi messi in atto per gli interventi di manutenzione straordinaria ai padiglioni oggetto della requisizione;
3. di delegare, altresì, l'Agenzia ASSET, di concerto con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Consorziale di Bari, a convocare un contraddittorio con l'Ente Autonomo Fiera del Levante al fine di concordare le migliorie apportate ai padiglioni a scomputo dei canoni pattuiti per l'utilizzo degli stessi;
4. di delegare il dirigente pro tempore della sezione Protezione Civile ad adottare tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 13/1994.

**Il Segretario Generale della Giunta**  
ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**  
RAFFAELE PIEMONTESE